



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

Numero Registro
Generale

18

Data

18-03-2020

OGGETTO:	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 11.03.2020. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19. SOSPENSIONE DEI MERCATI DI CESIOMAGGIORE E BUSCHE .
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATE le successive disposizioni attuative del citato Decreto e in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», il quale ha

inasprito ulteriormente le misure di contenimento in precedenza adottate;

CONSIDERATO che il citato ultimo provvedimento prevede che i mercati «sono chiusi (..), salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari»;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e internazionale che ha condotto l'Organizzazione mondiale della sanità a dichiarare, in data 11 marzo, lo stato di pandemia da COVID-19;

RITENUTO che, nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuna l'adozione di un provvedimento di sospensione del mercato settimanale alla luce in particolare della circostanza che, al momento, non risulta possibile garantire il rispetto delle raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ed in particolare **“l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”**;

RITENUTO che tale misura di sospensione sia in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, quale misura sanitaria di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il possibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

VISTO gli artt. 50 c. 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

la sospensione sino al 25 marzo compreso del mercato settimanale del giovedì in Cesiomaggiore Capoluogo e del sabato in loc. Busche;

PRECISA

che l'assenza degli operatori non sarà conteggiata.

DISPONE

che la presente ordinanza:

sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;

sia data comunicazione agli esercenti, anche mediante le relative Associazioni di categoria.

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

sia trasmessa a:

Polizia Locale;

Prefettura di Belluno;

Stazione Carabinieri;

AVVERTE

Chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CESIOMAGGIORE, 18-03-2020

Il Sindaco
Carlo Zanella

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza N° 18 del 18-03-2020, avente ad oggetto DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 11.03.2020. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19. SOSPENSIONE DEI MERCATI DI CESIOMAGGIORE E BUSCHE ., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 18-03-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ARTICO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.